



Al Direttore Generale di Persociv
Dott.ssa Anita Corrado
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro della Difesa

La Direzione Generale per il Personale civile in data 5 maggio 2017 ha pubblicato sul sito web istituzionale tre avvisi *"per acquisizione di manifestazioni di interesse e di disponibilità da parte di personale...da impiegare in posizione di comando"* relativi a varie unità di personale ed a specifici profili professionali da impiegare in diversi Enti dell'Area Tecnico Operativa dell'A.D.

I citati Avvisi, peraltro privi di data e di numero di protocollo, suscitano più che perplessità, oltre che per varie imprecisioni in essi contenute, di cui si dirà in seguito, in particolare per palese violazione delle norme di cui agli artt. 5, 9 e 40 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 CCNL del 16/02/1999, dell'art. 5 CCNL del 12/06/2003 e dell'art. 4 CCNL del 14/09/2007, in materia di "partecipazione sindacale" e nello specifico dell'istituto dell'informazione preventiva.

Al riguardo si rammenta, infatti, che nella materia prevista dall'art. 4 del CCNL Integrativo 16.05.2001 (Assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione) cui si riferiscono gli avvisi pubblicati in data 5 maggio, da espletarsi, peraltro, anche con riferimento ad altri comparti su tutto il territorio nazionale, la normativa vigente, anche dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 150/2009, impone l'obbligo della informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 16/02/1999.

Pertanto, nel constatare che, invece, codesta Direzione non ha operato in conformità alle regole vigenti in materia di relazioni sindacali, queste OO.SS. si vedono costrette ad osservare che, anche sulla base della giurisprudenza consolidata in materia, anche la violazione del più leggero dei modelli previsti (informazione) può essere oggetto di ricorso al particolare strumento previsto dall'art. 28 della legge 300/1970 per la repressione della condotta antisindacale, trattandosi di modelli relazionali da rispettare in via preventiva rispetto all'emanazione dell'atto.

Al riguardo, peraltro, l'esame degli avvisi pubblicati ha evidenziato varie imprecisioni, tra cui, la più eclatante concerne l'errata indicazione nell'avviso n. 3 (CI) del profilo di "assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi", laddove, infatti è stata omessa la locuzione *"e armi"* che come si evince dalla declaratoria del

profilo medesimo, prevista dal CCNI del Personale non Dirigenziale del Ministero della Difesa del 3.11.2010, ai fini dell'impiego dei dipendenti inquadrati in tale profilo, anche in considerazione delle peculiari attività svolte dal personale civile nell'ambito dell'A.D, riveste fondamentale importanza.

Pertanto, soprattutto in assenza, negli avvisi citati, di qualsivoglia riferimento al CCNI del 3.11.2010 in cui è contenuto il Nuovo Sistema di Classificazione del personale civile e dal quale non si può prescindere ai fini dell'impiego del personale, a parere di queste OO.SS., ai fini di una corretta ed efficace acquisizione di manifestazioni di interesse e di disponibilità all'impiego presso questa A.D., gli stessi debbono essere oggetto di modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni e dei contributi che le parti sindacali forniranno a seguito della preventiva Informazione che ne sarà data secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Resta, comunque, ferma ogni valutazione in ordine alle attività che saranno eventualmente intraprese ai sensi dell'art. 28 della Legge 300/1970.

Si coglie l'occasione per chiedere di fornire a queste OO.SS., anche alla luce dei citati avvisi di assegnazione temporanea di personale "in entrata", dettagliata documentazione, oltre che dei comandi "in entrata", anche del personale dell'A.D. assegnato in posizione di comando o fuori ruolo presso altre pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto negli anni 2015, 2016 e 2017, compresi eventuali rinnovi, con espressa indicazione dell'area e del profilo professionale di inquadramento, dell'appartenenza all'area tecnico operativa o all'area amministrativa.

Quanto sopra anche avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 come novellato dal D. Lgs. 97/2016, anche se, a parere di queste OO.SS., le informazioni che oggi si richiedono possono annoverarsi tra quelle oggetto di Informativa sindacale successiva, almeno con cadenza annuale, per effetto delle norme di fonte contrattuale sopra richiamate.

Si rimane in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti.

Roma, 15 maggio '17

FP CGIL
F.to Francesco Quinti

UIL PA
F.to Sandro Colombi

FLP DIFESA
F.to Giancarlo Pittelli